

n. 1995/2025 RG



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica,
ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.,
pronunzia
la presente
S E N T E N Z A

nel proc. n. 1995/2025 RG

promosso da

Parte_1 , *Parte_2* e *Parte_3*

con l'avv. [REDACTED]

attori

contro

Controparte_1

con l'avv. [REDACTED]

convenuta

OGGETTO: responsabilità sanitaria

MOTIVAZIONE

1. *Parte_1* (figlia, [REDACTED] , *Parte_2* (figlia, [REDACTED] e *Parte_3* (moglie, [REDACTED] , hanno convenuto in giudizio l' *Controparte_1* [...] chiedendo il risarcimento del danno parentale e di quello catastrofale (o da lucida agonia), subiti a causa della *Persona_1* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per colpa dei sanitari di detto ospedale. Sulla base dell'accertamento tecnico preventivo proc. n. 4640/2022 RG (medico legale dott. *Per_2* [...] , ausiliario infettivologo dott. *Persona_3* , gli attori espongono che, dopo il primo ricovero dell'8.12.2021, il secondo del 24 successivo, durante il terzo ricovero iniziato l'1.01.2022 il 7 *Persona_1* veniva riscontrato positivo per *Acinetobacter baumannii* MDR: resistente ai Carbapenemi e sensibile a *Per_4* . Il 16 veniva accertata la prima positività per SARS-Cov-2, il 18 una seconda; tampone rettale positivo per *Acinetobacter baumannii*. Il

ricovero in terapia intensiva risultava inutile: *Persona_1* oriva - come detto - il [REDACTED]. Secondo gli attori, il decesso sarebbe stato causato dalla concomitanza dell'infezione da *Acinetobacter baumannii* MDR con l'infezione da polmonite da SARS Cov-2 acquisita durante la degenza nell'ultimo ricovero nel reparto di chirurgia generale: decesso quindi dovuto ad infezioni nosocomiali. Di qui, come detto, la loro domanda di risarcimento del danno parentale e di quello catastrofe (o da lucida agonia).

L' *Controparte_1* resiste.

2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue; precisate le conclusioni; al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 *sexies*, terzo comma, c.p.c..

3. Ciò premesso, dall'accertamento tecnico preventivo emerge che "il decesso di *Persona_1* è ascrivibile, quantomeno con il criterio del più probabile che non, a shock settico per sepsi da *Acinetobacter baumannii* contratto in occasione dei precedenti ricoveri ed infezione da SARS-COV-2 contratta in occasione dell'ultimo ricovero. Va altresì precisato che, stante il riscontro di un adenocarcinoma infiltrante del sistema pancreatico-biliare con metastasi linfonodali addominali, la prognosi *quod vitam* del paziente era, verosimilmente, non superiore a 4-5 mesi" (v. pag. 50, doc. 18 attoreo).

Nel rispondere esaurientemente alle osservazioni dei consulenti di parte, l'ausiliario ha ribadito che "come confermato dallo stesso CTP di parte resistente, nel corso dei ricoveri oggetto del presente accertamento il sig. *Persona_1* ha contratto un'infezione da SARS-COV-2, identificata pochi giorni prima del decesso. L'infezione da *Acinetobacter baumannii* Mdr, con emocoltura positiva il 4 gennaio, venne contratta, con il criterio del più probabile che non, nei ricoveri precedenti tenuto conto che l'emocoltura che documentò l'infezione in oggetto era stata eseguita in data 04.01.2022, ovvero tre giorni dopo il ricovero presso l'U.O. di Chirurgia Generale per colecistite acuta e, nel corso dell'ultimo ricovero, ha contratto un'infezione da SARS-COV-2, identificata pochi giorni prima del decesso. Il riscontro diagnostico ha evidenziato, in particolare, a livello polmonare enfisema centrolobulare con focolai multipli di broncopolmonite a prevalente impronta granulocitaria ad evoluzione ascessuale. Presente microfocolaio di danno alveolare diffuso con polmonite in organizzazione e microtrombosi vascolare. Difatti la conclusione diagnostica riporta adenocarcinoma infiltrante del sistema pancreatico-biliare. Metastasi linfonodali addominali. Colecistite acuta su cronica con shock settico. Infezione da SARS-COV-2. Nel caso che ci occupa, pur non essendo possibile identificare con elevata probabilità – quasi certezza, il momento in cui il sig. *Per_1* ha contratto l'*Acinetobacter baumannii*, questo risulta Multi Drug Resistant e pertanto, quanto meno con il criterio del più probabile che non, contratto in occasione dei precedenti ricoveri. Infine, per quanto attiene all'infezione da SARS-COV-2 – non contestata dal CT di parte resistente - giovasti ricordare che la stessa era contratta oramai

già nell'anno 2022, a modalità di trasmissione dell'infezione già nota e, pertanto, prevedibile, prevenibile ed evitabile".

Alla luce di tali inequivoche conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, va senz'altro affermata la responsabilità dell' *Controparte_1* per aver causato la morte di *Persona_1*

4. Passando quindi alle domande di risarcimento proposte dagli attori, quella relativa al danno catastrofale (o da lucida agonia) non può essere accolta a causa della genericità dell'allegazione, poiché sull'argomento essi si sono limitati ad affermare che "non sussiste alcun dubbio in merito alla risarcibilità *iure successionis* del danno c.d. da lucida agonia o catastrofale subito dal paziente, che ben si comprende anche dalla lettura del diario clinico (01-19 gennaio)". Inammissibile, in quanto contenente un mero giudizio e non un fatto storico, il capitolo n. 7 della prova testimoniale articolata nel ricorso ("Vero che il signor *Per_1* ha vissuto lucidamente gli ultimi tempi della sua vita, consapevole della fine che si avvicinava, in particolare dal ricovero del 01 gennaio 2022 sino al decesso?").

5. Passando quindi alla domanda di risarcimento del danno parentale, va considerato che *Persona_1* è morto all'età di 79 anni, che la sua aspettativa di vita era di 4-5 mesi e che la vita media per gli uomini è di 81 anni (dato Istat).

Parte_3 (moglie convivente), all'epoca della morte del marito, aveva 78 anni.

Applicando la tabella attuale - 2025 - del tribunale di Roma (moglie convivente, altro familiare convivente e altro familiare non convivente) le spetterebbero euro 311.828,40 se il marito avesse vissuto fino ad 81 anni, vale a dire altri 2 anni ($311.828,40 : 24 = 12.992,85$ al mese). In realtà la sua aspettativa di vita era di soli 5 mesi. E quindi ella ha diritto ad euro $12.992,85 \times 5 =$ euro 64.964,25.

Parte_2 (figlia convivente), aveva 53 anni al momento della morte del padre. Le spetterebbero euro 300.279,20. Diviso 24. Moltiplicato per 5. *Pt_4* euro 62.558,17.

Parte_1 (figlia non convivente), aveva 50 anni. Le spetterebbero euro 294.504,60. Diviso 24. Moltiplicato per 5. *Pt_4* euro 61.355,12.

6. Gli attori hanno inoltre diritto alla refusione delle spese funerarie, pari ad euro 2.200,00; a quelle della consulenza tecnica di parte *ante causam*, pari ad euro 7.686,00; ma non a quelle di cui ai docc. 20 e 20 bis, in quanto superflue; né a quelle di cui al doc. 13 bis (fatture psicoterapeuta *Parte_1*), poichè manca la prova del nesso di causalità con la morte del padre.

Sommano euro 9.886,00.

7. Le spese di giudizio, comprese quelle di atp, seguono la soccombenza.

P Q M

definitivamente pronunciando, condanna l' *Controparte_1* a pagare a *Parte_3* la somma di euro 64.964,25; a *Parte_2* la somma di 62.558,17; ed

a *Parte_1* la somma di euro 61.355,12; con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del [REDACTED] e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat; interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c..

La condanna inoltre a pagare alle attrici la somma complessiva di euro 9.886,00 con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data dei singoli pagamenti e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat; interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c..

Condanna la medesima *CP_1* a rifondere agli attori le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 3.827,00 per compenso professionale, oltre alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 8.433,00 per compenso professionale: sempre oltre accessori di legge e spese generali.

Pone anche le spese degli ausiliari definitivamente a carico dell' *CP_1*

Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art. 7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell' *Controparte_1* .

In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).

Padova, 13 novembre 2025

Il giudice
dott. Roberto Beghini